



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 2 DEL 20 GENNAIO 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **MILLEPROROGHE 2023**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il D.L. 29/12/2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe"). Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, è vigente dal 30 dicembre 2022. In questa scheda le principali novità.

Pagina 6

- **TRASMISSIONE DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA**

I soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno, entro il prossimo 31.01.2023, trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel secondo semestre 2022 (periodo 01.07.2022 – 31.12.2022). Anche i dati 2023 dovranno essere comunicati con periodicità semestrale. Entro lo stesso termine del 31.01.2023 da quest'anno la comunicazione dovrà essere effettuata anche dagli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con il codice attività (primario o secondario) con codice ATECO "47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia". Si analizzano i principali adempimenti.

Pagina 12

- **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2023**

Rimodulata la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Ricordiamo che, tale agevolazione, è stata prorogata nel corso degli anni dalle varie Leggi di Bilancio che si sono susseguite, fino alla Legge di Bilancio 2022, che ne ha disposto la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024. La Legge di bilancio 2023 ha rivisto gli importi massimi sui quali calcolare la detrazione: per il 2023, quest'ultima va calcolata su un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a € 8.000, per il 2024, su un ammontare complessivo non superiore a € 5.000, comprensivi di eventuali spese di trasporto e di montaggio.

Pagina 17

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **BONUS OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO: COME RICHIEDERLO**

Il 15 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero della Salute con il quale è stata resa nota la procedura per richiedere il contributo "Bonus Vista", erogato in forma di voucher oppure come rimborso, per un importo pari ad euro 50,00 per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il bonus può essere richiesto da parte di membri di nuclei familiari che

---

possiedono un Isee inferiore a 10.000 euro. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio la procedura per accedere al contributo in esame.

Pagina 23

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 20.01.2023 AL 03.02.2023**

Pagina 31

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Autodichiarazione Aiuti COVID: modello aggiornato**

**Possibile ora annullare l'autodichiarazione Aiuti di Stato** precedentemente trasmessa e presentarne una nuova entro il 31 gennaio 2023. L'Agenzia delle Entrate ha infatti **aggiornato il modello e le istruzioni** per la compilazione **della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework**, per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da covid-19. Le **novità** sono le seguenti:

- ♦ nel modello, nel riquadro "DICHIARANTE" del frontespizio, accanto alla casella "Definizione agevolata" è inserita la casella "Annullamento";
- ♦ alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo "COME SI COMPILA FRONTESPIZIO", è inserito il seguente: "ANNULLAMENTO"

Si specifica che, **qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio** e vanno **compilati unicamente i seguenti riquadri**: Dichiarante; Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede); Sottoscrizione; Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

**Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata occorre presentare entro tale termine una nuova Dichiarazione compilata** nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio. [QUI IL NUOVO MODELLO](#)

### **Registro imprese del legno: al via le iscrizioni 2023**

Il Ministero dell'agricoltura, MASAF, comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d'iscrizione al **Registro Imprese Legno (RIL)** per l'annualità 2022. L'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata a partire dal 16 gennaio 2023 ed entro la data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti derivati, ai sensi del Reg (UE) 995/2010.

Si ricorda che il RIL Registro Imprese del legno è un registro previsto ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 178/2014, a cui **devono obbligatoriamente iscriversi** gli **operatori** che **immettono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato** da paesi extra UE. È previsto un contributo di iscrizione di 20 euro.

#### **Sono invece esonerati dall'iscrizione:**

- ♦ gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,

- ♦ le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ♦ i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti derivati già immessi sul mercato UE.

### **Buono fiere: disposta l'erogazione dei contributi**

Con Decreto del 16 gennaio, il MISE ha definito e pubblicato l'**elenco delle imprese per le quali è disposta la concessione delle agevolazioni** di cui articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, nota come **"Buono fiere"**. L'elenco definitivo comprende le aziende per le quali si sono concluse positivamente le verifiche previste. [Accedi al sito del Ministero per consultare l'elenco](#)

### **Certificazione Unica 2023: tutte le regole**

Con [Provvedimento n 14392 del 17 gennaio](#) è stato approvato il **modello per le Certificazioni Uniche 2023** con le relative istruzioni. [Scarica qui: Certificazione Unica 2023](#)

La CU va trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

Tra le **novità** si segnalano:

- ♦ i nuovi i campi per il "bonus carburante" previsto dal DI n. 21/2022 per le somme o analoghi titoli ceduti, ai lavoratori dipendenti, per l'acquisto di carburanti, che non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche se erogate in sostituzione del premio di risultato
- ♦ viene aggiornato il prospetto dei familiari a carico poiché a seguito dell'ingresso dell'assegno unico universale erogato dall'Inps da marzo 2022, sono cambiati i criteri per l'attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico.
- ♦ nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, con determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro
- ♦ la detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 234 2021).

### **Lotteria degli scontrini 2023: prime regole per adeguamento dei Registratori**

Con il [Provvedimento n 15943 del 18 gennaio](#) le Entrate disciplinano le nuove regole per la **lotteria degli scontrini 2023**. Con il presente provvedimento **viene adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici** affinché sia possibile, **per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli** già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea**, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato.

Gli **aggiornamenti** dei modelli dei dispositivi, che **dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023**, permetteranno di **generare il codice bidimensionale** da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della **lotteria istantanea**.

**Sono approvate quindi le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico.** [Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.](#)

### **CU 2023: invio dati fringe benefit dipendenti cessati entro il 21 febbraio**

Con il [messaggio 263 del 16 gennaio 2023](#) l'INPS fornisce le indicazioni operative per i flussi Uniemens concernenti i dati relativi a **fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2022 al personale cessato** nello stesso periodo.

La **scadenza** dell'adempimento è fissata al **21 febbraio 2022**, per consentire la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle CU precompilate.

Viene precisato che gli invii tardivi rispetto al termine del 21 febbraio non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, con **obbligo** di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.

L'invio dei dati va effettuato tramite l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul portale INPS al seguente percorso: "Prestazioni e servizi", "Prestazioni", "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

*Concludiamo informando che, sono stati approvati i [Modelli IVA 2023](#) anno di imposta 2022, da trasmettere **all'agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 2 maggio 2023** (Provvedimento n 11378 del 13 gennaio) e che è stato **pubblicato** sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio **il [primo elenco](#) dei beneficiari che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2021** (codice tributo 6954) (DL 73 2021).*

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: MILLEPROROGHE 2023**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato **pubblicato il D.L. 29/12/2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe")**. Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, è **vigente dal 30 dicembre 2022**.

In questa scheda le principali novità.

<b>MILLEPROROGHE 2023</b>			
<b>PROROGA DEI TERMINI AUTOCERTIFICAZIONI DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE</b>	Viene prorogato il termine per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti alla UE <sup>1</sup> . In particolare, fino al 31.12.2023 è <b>equiparato lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano</b> , per quanto concerne l'utilizzo delle <b>dichiarazioni sostitutive</b> , limitatamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato,</li> <li>◆ qualità personali,</li> <li>◆ fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.</li> </ul>		
<b>PROROGA DICHIARAZIONE IMU</b>	Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, è prorogato al 30 giugno 2023. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Termine presentazione dichiarazione IMU 2021</td> <td>30.06.2023</td> </tr> </table>	Termine presentazione dichiarazione IMU 2021	30.06.2023
Termine presentazione dichiarazione IMU 2021	30.06.2023		
<b>SEMPLIFICAZIONI FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI</b>	<b>Prorogato fino al 31.12.2023</b> , il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), al fine di garantire la tutela dei dati personali.		
<b>PROROGA OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA</b>	Viene prorogato al <b>1° gennaio 2024</b> , il termine a decorrere dal quale i <b>sogetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria</b> , ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di <b>registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la memorizzazione elettronica</b></li> <li>◆ e <b>la trasmissione telematica dei dati</b> relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.</li> </ul>		
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA AMMORTAMENTO</b>	Viene esteso anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di <b>sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b> mantenendo il loro valore di		

<sup>1</sup> disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter

<b>DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
<b>RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ IN PERDITA</b>	<p>La norma <b>estende alle perdite</b> emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre <b>2022 la disciplina di "sterilizzazione"</b><sup>2</sup>.</p> <p>In pratica, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, <b>non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile</b> per le società di capitali a protezione del capitale sociale, tra cui lo scioglimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale</li> <li>◆ e, per le cooperative, per perdite di capitale.</li> </ul> <p>In generale la norma dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita</b> a meno di un terzo non sia l'esercizio immediatamente successivo, ma il <b>quinto esercizio successivo</b>.</li> <li>◆ nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, <b>l'assemblea deve essere convocata senza indugio</b> dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al <b>contemporaneo</b> aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può <b>deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo</b>, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</li> <li>◆ Le perdite <b>emerse</b> nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono <b>essere distintamente indicate nella nota integrativa</b></li> </ul>
<b>CREDITI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA</b>	<p>Viene estesa al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (ECM) relativamente al triennio 2020-2022.</p> <p>In particolare, tali crediti si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID- 19.</p>
<b>PROFESSIONI SANITARIE DELL'OSTEOPATA E DEL CHIROPRACTICO</b>	<p>Si prevede la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l'emanazione del decreto interministeriale Cultura/Salute<sup>3</sup> che deve definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ordinamento didattico del <b>corso di laurea universitaria in osteopatia e in chiropratica</b> e</li> <li>◆ eventuali percorsi formativi integrativi.</li> </ul>
<b>PROROGA COMPETENZA PROFESSIONISTI VERIFICHE DECRETO FLUSSI</b>	<p>In tema dei nulla osta ad ingressi di lavoratori stranieri per l'assunzione a seguito di adesione alle procedure dei cd. Decreti Flussi, viene prorogata al 2023 la competenza dei professionisti e delle organizzazioni datoriali sulla</p>

<sup>2</sup> prevista in origine dall'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020

<sup>3</sup> previo parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio Universitario nazionale

	<p>verifica dei requisiti delle aziende richiedenti.</p> <p>Tale competenza era in precedenza rimessa agli Ispettorati del lavoro, ed è stata demandata per l'anno 2022<sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché agli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro<sup>5</sup>;</li> <li>◆ alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato</li> </ul> <p>in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli dell'Ispettorato e dell' Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si ricorda che le verifiche riguardano in particolare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ capacità patrimoniale di sostenere tutti gli oneri di assunzione;</li> <li>◆ equilibrio economico-finanziario</li> <li>◆ fatturato,</li> <li>◆ tipo di attività svolta (carattere continuativo o stagionale).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA ADEGUAMENTO STATUTI FONDI BILATERALI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI</b></p>	<p>Il decreto in materia di ammortizzatori sociali concede più tempo ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022</b></li> <li>◆ <b>fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 e</b></li> <li>◆ <b>Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano</b> e altri fondi di solidarietà regionali,</li> </ul> <p>per adeguare i propri Statuti alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali<sup>6</sup>.</p> <p><b>La scadenza si sposta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.</b></p> <p> In mancanza di adeguamento i datori di lavoro del relativo settore dovranno confluire dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale - FIS presso INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro.</p> <p>Si ricorda che la riforma ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>significativo</b> ampliamento dell'operatività dei Fondi, che si deve attuare per <b>periodi di interruzione o riduzione di attività lavorative con causali ordinarie e straordinarie con le stesse durate previste per i trattamenti di cassa integrazione;</b></li> <li>◆ che tutti i datori di lavoro dei settori esclusi dalla CIGO, rientrino nelle tutele dei Fondi indipendentemente dal numero di dipendenti.</li> </ul> <p>I relativi adeguamenti statutari vanno predisposti previo accordo tra le parti sociali<sup>7</sup>.</p>

<sup>4</sup> con l'art. 44 del D.L. n. 73/2022, convertito in L. n. 122/2022.

<sup>5</sup> di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979.

<sup>6</sup> Modifiche agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, realizzate con la legge di Bilancio 2022, e con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

<sup>7</sup> In merito la direzione generale ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro ha emanato la circolare di chiarimenti n.20 del 21 ottobre 2022.

<b>ONLUS E 5 PER MILLE</b>	Grazie alla proroga introdotta, fino al 31 dicembre 2023, <b>le Onlus, se iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille</b> con le modalità stabilite dal Dpcm 23/07/2020, per gli enti del volontariato.
<b>PROROGA DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE EURO2 ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO</b>	Viene prorogato al 1.1.2024 il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.
<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA</b>	La norma fissa il termine dei: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ versamenti dei tributi</li> <li>◆ dei contributi previdenziali ed assistenziali</li> <li>◆ dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,</li> </ul> <b>in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019</b> , dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di <b>Lampedusa e Linosa</b> , alle seguenti date, senza applicazioni di sanzioni e interessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>30 giugno 2023</b> per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;</li> <li>◆ <b>30 novembre 2023</b> per il restante 50 per cento dell'importo</li> </ul>
<b>SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE</b>	Viene <b>prorogata al 30 giugno 2023</b> , la <b>sospensione</b> dell'efficacia delle <b>clausole contrattuali</b> che consentono <b>all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto</b> relative alla definizione del prezzo <sup>8</sup> . Tale sospensione però non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni contrattuali alla scadenza.
<b>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA</b>	Viene <b>estesa alle annualità 2023 e 2024</b> la concessione dei <b>contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</b> <sup>9</sup> . In particolare, viene esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo, concesso per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici. Il <b>contributo previsto è pari all'80 per cento del prezzo di acquisto</b> e posa in opera, nel limite massimo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 1.500 per persona fisica richiedente,</b></li> <li>◆ <b>euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali</b> di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.</li> </ul>
<b>PROROGA MISURE A FAVORE DI IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO</b>	La norma <b>proroga fino al 31 dicembre 2023</b> , il termine di operatività delle misure di intervento straordinario del Fondo Legge n. 394/1981 a favore delle <b>imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino</b> .

<sup>8</sup> Detta sospensione è stata disposta a decorrere dal 10 agosto 2022 dall'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 115/2022, modificato dalla disposizione in commento

<sup>9</sup> misura di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f-bis) del DPCM 6 aprile 2022

	<p>Tra le misure prorogate segnaliamo al 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'applicazione alle richieste di finanziamento del Fondo per operazioni di patrimonializzazione, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell'importo del finanziamento stesso. Questa misura opera a favore delle imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi tre bilanci depositati, è derivante, per almeno il 20 per cento, da esportazioni dirette verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia</li> <li>◆ la possibilità di una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi). La misura, opera a favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>RIFORMA DELLO SPORT</b></p>	<p>La norma differisce al <b>1° luglio 2023 il termine iniziale</b> di applicazione di un complesso di <b>norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo</b>. In pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ viene modificato il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale). La norma: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1° luglio 2023</li> <li>✓ opera un differimento del medesimo termine al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti in atto entro il 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Pertanto, dal 01 gennaio 2024 nessun rinnovo di tesseramento potrà essere operato in automatico senza il consenso dello sportivo interessato.</li> </ul> </li> <li>◆ <b>proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi</b> ubicati su <b>terreni demaniali o comunali</b> alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19</b></p>	<p>In materia di registrazione degli aiuti di stato, la norma proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <sup>10</sup> <b>al 31 dicembre 2024</b> il periodo nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. La disposizione originaria aveva stabilito che tale periodo fosse compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, termine posticipato al 31 dicembre 2023<sup>11</sup> e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge in esame</li> <li>◆ <sup>12</sup> il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire</li> </ul>

<sup>10</sup> modificando l'articolo 31-octies del decreto-legge n. 137 del 2020

<sup>11</sup> dal decreto-legge 73 del 2022

<sup>12</sup> modifica l'articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2022

	<p>modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche.</li></ul> <p>Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;</li><li>◆ i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;</li><li>◆ i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.</li></ul>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: TRASMISSIONE DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA**

I soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno, **entro il prossimo 31.01.2023**, trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali **spese effettuate dai contribuenti nel secondo semestre 2022** (periodo 01.07.2022 – 31.12.2022). Anche i dati 2023 dovranno essere comunicati con periodicità semestrale. Entro la stessa data del 31.01.2023 da quest'anno **la comunicazione dovrà essere effettuata anche dagli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con il codice attività** (primario o secondario) con **codice ATECO "47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia"**.

Di seguito si analizzano i principali adempimenti.

<b>TRASMISSIONE DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA</b>									
<b>PREMESSA</b>	I <b>soggetti</b> che erogano <b>prestazioni sanitarie</b> sono tenuti ad inviare al <b>Sistema Tessera Sanitaria (STS)</b> i relativi dati, per la predisposizione della <b>dichiarazione dei redditi precompilata</b> da parte dell'Agenzia delle Entrate.								
<b>TERMINE PER L'INVIO</b>	<p>Il termine per l'invio dei suddetti dati è stato ripetutamente modificato.</p> <p>Il MEF<sup>13</sup> ha recentemente disposto che, <b>anche per le spese sanitarie 2023</b>, l'invio dei dati al STS dovrà essere effettuato con <b>periodicità semestrale</b>. Le prossime scadenze di invio saranno pertanto le seguenti:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>spese sostenute nel <b>2° semestre 2022</b></td> <td>entro il <b>31.01.2023</b></td> </tr> <tr> <td>spese del <b>1° semestre 2023</b></td> <td>entro il <b>02.10.2023</b> (il 30.09 cade di sabato)</td> </tr> <tr> <td>spese del <b>2° semestre 2023</b></td> <td>entro il <b>31.01.2024</b></td> </tr> </tbody> </table>	spese sostenute nel <b>2° semestre 2022</b>	entro il <b>31.01.2023</b>	spese del <b>1° semestre 2023</b>	entro il <b>02.10.2023</b> (il 30.09 cade di sabato)	spese del <b>2° semestre 2023</b>	entro il <b>31.01.2024</b>		
spese sostenute nel <b>2° semestre 2022</b>	entro il <b>31.01.2023</b>								
spese del <b>1° semestre 2023</b>	entro il <b>02.10.2023</b> (il 30.09 cade di sabato)								
spese del <b>2° semestre 2023</b>	entro il <b>31.01.2024</b>								
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>I <b>soggetti obbligati alla trasmissione</b> dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilati sono:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Medici e odontoiatri</td> </tr> <tr> <td>Farmacie</td> </tr> <tr> <td>ASL</td> </tr> <tr> <td>Aziende ospedaliere</td> </tr> <tr> <td>Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</td> </tr> <tr> <td>Policlinici universitari</td> </tr> <tr> <td>Presidi di specialistica ambulatoriale</td> </tr> <tr> <td>Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza</td> </tr> </tbody> </table>	Medici e odontoiatri	Farmacie	ASL	Aziende ospedaliere	Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Policlinici universitari	Presidi di specialistica ambulatoriale	Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
Medici e odontoiatri									
Farmacie									
ASL									
Aziende ospedaliere									
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico									
Policlinici universitari									
Presidi di specialistica ambulatoriale									
Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza									

<sup>13</sup> con Decreto del 27.12.2022 (pubblicato in GU il 03.01.2023).

		protesica e di assistenza integrativa	
		Altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari	
		Strutture sanitarie autorizzate non accreditate	
		Parafarmacie	
		Psicologi	
		Infermieri	
		Ostetriche	
		Tecnici sanitari di radiologia medica	
		Ottici	
		Veterinari	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo	
		iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta	

		occupazionale	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	
		Iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario	
		Iscritti all'Albo dei biologi	

Nel 2021<sup>14</sup> l'obbligo di **invio telematico** al **Sistema tessera sanitaria** dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche è stato **esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali a esaurimento**<sup>15</sup>:

- ◆ **elenchi speciali** per lo svolgimento delle **attività professionali** previste dal profilo della **professione sanitaria** di
  - ✓ tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  - ✓ tecnico audiometrista;
  - ✓ tecnico audioprotesista;
  - ✓ tecnico ortopedico;
  - ✓ dietista;
  - ✓ tecnico di neurofisiopatologia;
  - ✓ tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  - ✓ igienista dentale;
  - ✓ fisioterapista;
  - ✓ logopedista;
  - ✓ podologo;
  - ✓ ortottista e assistente di oftalmologia;
  - ✓ terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  - ✓ tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  - ✓ terapeuta occupazionale;
  - ✓ educatore professionale;
  - ✓ tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- ◆ **elenco speciale** dei **massofisioterapisti**<sup>16</sup>.

Lo scorso novembre, il MEF<sup>17</sup>, ha incluso tra i soggetti tenuti all'invio delle spese sanitarie al STS **anche "gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in anagrafe tributaria, con il codice attività - primario o secondario - ... Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»"**.

Conseguentemente, i soggetti che esercitano l'attività (anche non

<sup>14</sup> Con il D.M. 16.07.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 03.08.2021.

<sup>15</sup> Istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 09.08.2019.

<sup>16</sup> Il cui titolo è stato conseguito ai sensi della Legge 403/1971.

<sup>17</sup> Con il D.M. 28.11.2022, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 09.12.2022

	<p>prevalente) identificata dal <b>codice 47.78.20</b>, corrispondente al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle <b>spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche "privati"</b>. A tal fine il STS acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che risultano avere il predetto codice attività in Anagrafe Tributaria<sup>18</sup>.</p> <p>I nuovi soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere i dati <b>relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 entro il 31.01.2023</b>.</p> <p>Quindi tali soggetti entro il 31.01.2023 sono tenuti a trasmettere <b>tutte le spese del 2022</b> (e non solo quelle del secondo semestre).</p> <p>Per gli <b>anni successivi</b> la trasmissione avverrà entro le scadenze stabilite per gli altri soggetti obbligati: anche per gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, pertanto, la scadenza per trasmettere i dati delle spese sanitarie sostenute nel <b>primo semestre 2023</b> è il prossimo <b>30 settembre</b>.</p> <table border="1" data-bbox="395 792 1426 981"> <thead> <tr> <th colspan="2">SCADENZE OTTICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese sostenute nel 2022</td> <td>31.01.2023</td> </tr> <tr> <td>Spese sostenute nel primo semestre 2023</td> <td>02.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Spese sostenute nel secondo semestre 2023</td> <td>31.01.2024</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZE OTTICI		Spese sostenute nel 2022	31.01.2023	Spese sostenute nel primo semestre 2023	02.10.2023	Spese sostenute nel secondo semestre 2023	31.01.2024
SCADENZE OTTICI									
Spese sostenute nel 2022	31.01.2023								
Spese sostenute nel primo semestre 2023	02.10.2023								
Spese sostenute nel secondo semestre 2023	31.01.2024								
<p><b>MODALITA' DI TRASMISSIONE</b></p>	<p>Per effettuare l'invio dei dati è necessario che il soggetto sia in possesso delle <b>credenziali di accesso al STS</b>.</p> <p>I dati da inviare riguardano le ricevute fiscali/scontrini/fatture relativi a spese sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sostenute dalle persone fisiche e loro familiari</b> a carico (inclusi relativi rimborsi erogati);</li> <li>◆ <b>escluse quelle sostenute da soggetti passivi Iva</b>, essendo l'adempimento finalizzato alla predisposizione del 730 precompilato.</li> </ul> <p>I dati da trasmettere sono sostanzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quelli <b>relativi alle spese sanitarie</b> così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);</li> <li>◆ quelli relativi agli <b>eventuali rimborsi effettuati</b> per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.</li> </ul>								
<p><b>DETERMINA DEL PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</b></p>	<p>Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve <b>fare riferimento</b> alla <b>data di pagamento</b> dell'importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa.</p> <p>Di conseguenza avremo che per una <b>fattura</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>emessa il 29.06.2022</b> e</li> </ul>								

<sup>18</sup> dal 2016 e fino al 2021, l'art. 1, comma 1, lett. f), DM 1.9.2016 limitava l'obbligo di invio dei dati al STS a "gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46".

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>pagata nel mese di luglio 2022,</b> i <b>dati</b> relativi dovranno essere <b>inviati entro il 31.01.2023</b><sup>19</sup>.</li> </ul>
<b>SANZIONI</b>	<p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS si applica la <b>sanzione</b> di <b>€ 100</b> per ogni comunicazione con un <b>massimo di € 50.000</b>.</p> <p>In caso di <b>errata comunicazione</b> dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i <b>5 giorni successivi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla scadenza;</li> <li>◆ alla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.</li> </ul>
<b>OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SISTEMA TS</b>	<p>È sempre possibile, da parte del contribuente, comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Relativamente alla dichiarazione precompilata 2023</b>, per le spese e i relativi rimborsi del 2022, <b>l'opposizione</b> può essere effettuata secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal 9 febbraio all'8 marzo 2023, accedendo all'area autenticata del <a href="#">sito web</a> dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata</li> <li>◆ dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate, con <a href="#">l'apposito modello</a>, tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. In questo caso la comunicazione può essere effettuata: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica <a href="mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it">opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it</a></li> <li>◆ telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero). In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.</li> </ul> </li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>19</sup> termine di invio dei dati del secondo semestre.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2023**

Rimodulata la **detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione**. Ricordiamo che, tale agevolazione, è stata prorogata nel corso degli anni dalle varie Leggi di Bilancio che si sono susseguite, fino alla Legge di Bilancio 2022<sup>20</sup>, che ne ha disposto la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024.

La **Legge di bilancio 2023**<sup>21</sup> ha **rivisto gli importi massimi** sui quali calcolare la detrazione:

- ◆ per il 2023, quest'ultima va calcolata su un importo massimo di € 8.000 (la Legge di Bilancio 2023 ha aumentato di 3.000 euro tale limite rispetto a quello previsto per il 2023 dalla precedente Manovra)
- ◆ per il 2024, su un importo massimo di € 5.000,

comprensivi di eventuali spese di trasporto e di montaggio.

**BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2023****AGEVOLAZIONE  
BONUS MOBILI ED  
ELETTRODOMESTICI**

L'[art. 16, co. 2, D.L. 4.6.2013, n. 63](#)<sup>22</sup>, ha introdotto un'agevolazione consistente in una detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un immobile (compresi i condomini) oggetto di ristrutturazione che, per effetto delle proroghe che si sono susseguite nel corso degli anni, sarà riconosciuta fino al 2024.

La detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare:

- ◆ va **ripartita** tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo;
- ◆ **spetta** nella misura del **50% delle spese sostenute**;
- ◆ è calcolata su un **ammontare complessivo di spese** non superiore a:
  - ✓ € 10.000 per l'anno 2022,
  - ✓ € 8.000 per l'anno 2023 (art. 1, co. 277, L. 197/2022), e
  - ✓ € 5.000 per l'anno 2024.



L'agevolazione è **riconosciuta unicamente** al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Ad esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, nessuno dei due beneficia dell'agevolazione.

<sup>20</sup> art. 1, co. 37, L. 30.12.2021, n. 234

<sup>21</sup> [art. 1, co. 277, L. 29.12.2022, n. 197](#)

<sup>22</sup> convertito con modificazioni con L. 3.8.2013, n. 90

	<p>Il bonus spetta a condizione che gli <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> siano <b>iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente</b> a quello dell'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici.</p> <p>Per ottenere il bonus è quindi necessario che la data dell'inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i mobili e/o gli elettrodomestici. Non è necessario, tuttavia, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.</p> <p> La data di inizio dei lavori potrà essere dimostrata, ad esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, nel caso in cui essa sia obbligatoria. Per interventi che non richiedono comunicazioni preventive o titoli abilitativi, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>Qualora gli interventi di recupero siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto o siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e siano proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ad esempio, se relativamente ad un intervento di ristrutturazione iniziato nel 2022 sono già stati acquistati mobili o elettrodomestici per € 5.000, per i quali si richiederà la detrazione del 50%, sugli acquisti effettuati nel 2023 la detrazione spettante sarà calcolata su un importo massimo di € 3.000 (€8.000 - € 5.000). Per gli acquisti del 2023 non spetterà invece alcuna detrazione se nel 2022 sono già stati acquistati mobili e/o elettrodomestici per un importo pari o superiore a € 8.000.</p> </div> <p>Il limite di spesa (€ 10.000 per il 2022, € 8.000 per il 2023 e € 5.000 per il 2024) riguarda comunque la singola unità immobiliare, pertinenze comprese, o la parte comune oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Il contribuente che <b>esegue lavori su più unità immobiliari avrà perciò diritto più volte all'agevolazione.</b></p>
<p><b>INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER IL BONUS</b></p>	<p>Come accennato, per ottenere l'agevolazione è necessario effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.</p> <p>In particolare, quando si effettuano lavori sulle parti comuni condominiali (ad esempio, guardiole, lavatoi, appartamento del portiere), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati all'arredo di queste parti. Essa non è invece concessa se i condòmini acquistano mobili e/o elettrodomestici per la propria abitazione.</p> <p>Gli <b>interventi edilizi necessari</b> per poter usufruire dell'agevolazione, in particolare, sono:</p>

- ◆ **manutenzione straordinaria**, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
- ◆ **ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi**, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;
- ◆ **restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia** su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;
- ◆ **manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Rientrano ad esempio nelle opere di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali che permettono di usufruire della detrazione:
  - ✓ la tinteggiatura di pareti e soffitti,
  - ✓ la sostituzione di pavimenti,
  - ✓ la sostituzione di infissi esterni,
  - ✓ il rifacimento di intonaci,
  - ✓ la sostituzione di tegole,
  - ✓ il rinnovo di impermeabilizzazioni,
  - ✓ la riparazione o la sostituzione di cancelli e portoni,
  - ✓ la riparazione delle grondaie,
  - ✓ la riparazione delle mura di cinta.


Rientrano in generale nella **manutenzione straordinaria**:

- ◆ l'installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- ◆ la realizzazione di servizi igienici,
- ◆ la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso,
- ◆ il rifacimento di scale e rampe,
- ◆ la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate,
- ◆ la costruzione di scale interne,
- ◆ la sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare,
- ◆ gli interventi volti all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (installazioni di stufe a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazioni o integrazioni di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore),
- ◆ la sostituzione della caldaia che comporti un maggior risparmio energetico rispetto alla precedente.

Rientrano nella **ristrutturazione edilizia**:

- ◆ la modifica della facciata,
- ◆ la realizzazione di un balcone o di una mansarda,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la trasformazione di un balcone in veranda o di una soffitta in mansarda,</li> <li>◆ l'apertura di nuove porte e finestre,</li> <li>◆ la costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.</li> </ul> <p>Rientrano nel <b>restauro e nel risanamento conservativo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti,</li> <li>◆ il ripristino dell'aspetto storico-architettonico dell'edificio.</li> </ul> <p> Il bonus è riconosciuto anche quando i mobili o gli elettrodomestici sono destinati ad un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell'intervento di recupero, e anche quando essi sono destinati all'immobile ma l'intervento è stato effettuato su una sua pertinenza, anche se è accatastata autonomamente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MOBILI ED ELETTRODOMESTICI PER I QUALI È RICONOSCIUTO IL BONUS</b></p>	<p>L'agevolazione spetta per <b>l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi</b>. Per quanto riguarda i mobili, sono considerati tali, ad esempio, i letti, gli armadi, i tavoli, le sedie, le scrivanie, le librerie, i comodini, i divani, le poltrone, i materassi e anche gli apparecchi di illuminazione.</p> <p> Il <b>bonus non spetta invece per l'acquisto di porte, pavimenti, tende e tendaggi</b> e altri complementi d'arredo.</p> <p>Beneficiano poi della detrazione gli acquisti di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>A per i forni;</b></li> <li>◆ <b>E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie,</b></li> <li>◆ <b>F per i frigoriferi e i congelatori,</b></li> </ul> <p>in base a quanto riporta l'etichetta energetica (si veda sotto per le classi energetiche degli elettrodomestici e la corrispondente etichetta).</p> <p>Rientrano comunque nell'agevolazione anche gli elettrodomestici <b>privi di etichetta, a condizione che per questi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo</b>.</p> <p>Oltre agli elettrodomestici sopra elencati, sono agevolabili comunque anche gli acquisti di apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.</p> <p> Gli acquisti di <b>alcuni elettrodomestici per i quali si fruisce dell'agevolazione vanno comunicati all'Enea</b>. Si tratta in particolare degli acquisti di <b>forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici</b>. L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 18 aprile 2019, n. 46/E, ha tuttavia precisato che la mancata o la tardiva comunicazione non implicano la perdita dell'agevolazione.</p>

	<p>Tra le <b>spese detraibili rientrano anche quelle di trasporto e montaggio dei beni acquistati.</b></p>
<p><b>CLASSI ENERGETICHE DEGLI ELETTRODOMESTICI ED ETICHETTE</b></p>	<p>Le etichette indicanti la classe energetica degli elettrodomestici erano state introdotte dalla Comunità europea nel 1995 e la relativa classificazione andava dalla lettera A alla lettera D.</p> <p>Successivamente, per indicare un minor consumo di energia nella classe A, si sono aggiunti i simboli "+", "++" e "+++".</p> <p>Con il <a href="#">Regolamento 2017/1369</a> l'Unione europea ha introdotto con <b>effetto dal 1° marzo 2021 delle nuove etichette</b>, per eliminare la confusione che generavano le vecchie, soprattutto a causa dell'aggiunta dei simboli sopra indicati.</p> <p>La nuova classificazione parte dalla lettera A e arriva alla G, con la A (di colore verde brillante) che indica la massima efficienza energetica e la G (di colore rosso) che indica la classe meno efficiente.</p> <p> Si prevede anche che dal 2024 spariranno dal mercato gli elettrodomestici in classe G e in classe F.</p> <p>La nuova etichetta riporta anche il consumo energetico annuo misurato in kWh, il consumo per 1.000 ore o 100 cicli (sempre in kWh) e il codice QR, da cui si può scaricare la scheda tecnica del prodotto.</p> <p>Per quanto riguarda il confronto tra le vecchie e le nuove categorie che indicano l'efficienza energetica, la <b>nuova classe D</b> corrisponde alla <b>vecchia classe A+++</b>, che indicava gli elettrodomestici alla miglior classe energetica di vecchia generazione.</p> <p>La <b>nuova classe E</b> corrisponde di conseguenza alla <b>vecchia classe A++</b>, mentre la <b>nuova classe F</b> corrisponde alla <b>vecchia classe A+</b>.</p> <p>La <b>nuova classe G</b> corrisponde infine alla <b>vecchia classe A</b>, un tempo indicante prodotti considerati di classe superiore, ma che sono oggi ritenuti poco performanti.</p> <p>Quindi, rientrano nelle nuove classi A, B e C gli elettrodomestici dotati di tecnologia all'avanguardia, che consumano meno e garantiscono un maggior risparmio energetico.</p> <p>L'immagine seguente mette a confronto le nuove e le vecchie classi:</p> 

	<p>Nell'immagine, <b>la classificazione in grigio è relativa al vecchio sistema</b>, mentre <b>quella a colori al nuovo</b>, con l'evidenziazione della <b>corrispondenza della "vecchia" classe A+++ con la nuova classe D</b>.</p>
<p><b>COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Per ottenere l'agevolazione, le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi <b>vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi persone fisiche)</b> del soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui, invece di fruire direttamente di tali detrazioni, <b>si sia scelto di cedere il credito o di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura</b>.</p> <p>Il bonus che <b>non sia stato utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né nel caso in cui l'immobile che è stato oggetto del recupero edilizio venga ceduto</b>. Ciò vale anche se con l'immobile sono state cedute anche le rate rimanenti della detrazione per l'intervento di recupero edilizio.</p>
<p><b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b></p>	<p>Condizione per poter usufruire del bonus è che <b>i pagamenti siano effettuato tramite bonifico o carta di credito o di debito</b>, e ciò vale anche per le spese di trasporto e di montaggio.</p> <p><b>Non è perciò permesso pagare con contanti, assegni bancari, o altri mezzi di pagamento.</b></p> <p>Nel caso in cui si utilizzi il bonifico, non serve comunque quello appositamente predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia.</p> <p> Si può beneficiare dell'agevolazione <b>anche nel caso in cui i mobili e gli elettrodomestici siano stati pagati con un finanziamento</b> a rate: in questo caso è necessario che la finanziaria paghi con le modalità sopra indicate e che il contribuente abbia una copia della ricevuta di pagamento. La spesa si considererà sostenuta nell'anno in cui la finanziaria avrà effettuato il pagamento.</p> <p>Vanno obbligatoriamente <b>conservati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la ricevuta del bonifico;</li> <li>◆ la ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di debito o di credito;</li> <li>◆ la documentazione di addebito sul conto corrente;</li> <li>◆ le fatture di acquisto dei mobili e/o degli elettrodomestici, con l'indicazione della natura, della quantità e della qualità di quanto acquisito.</li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

# BONUS OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO COME RICHIEDERLO

## INTRODUZIONE

Il 15 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto attuativo del Ministero della Salute](#) con il quale è stata resa **nota la procedura per richiedere** il contributo “**Bonus Vista**”<sup>23</sup>, erogato in forma di voucher oppure come rimborso, per un importo pari ad **euro 50,00** per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Il bonus può essere richiesto da parte di membri di nuclei familiari che possiedono un **Isee inferiore a 10.000 euro**.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio la procedura per accedere al contributo in esame.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è il Bonus vista?**
2. **Chi sono i soggetti beneficiari del Bonus vista?**
3. **Quali sono le modalità per la richiesta del Bonus vista?**
4. **Cosa devono fare i negozianti che vogliono aderire al Bonus Vista?**

---

<sup>23</sup> Istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHE COS'È IL BONUS OCCHIALI DA VISTA?**

**R.1.** Il **bonus occhiali da vista e lenti a contatto**, c.d. "**bonus vista**", è un contributo erogato una tantum di importo pari ad **euro 50,00** per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Il "bonus vista" può essere **richiesto una sola volta**, per ciascun membro del nucleo familiare con **valore dell'ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui**, per l'acquisto, effettuato nel **triennio 2021-2023**, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.



Se l'acquisto è già stato effettuato, il bonus viene erogato sottoforma di **rimborso**, se l'**acquisto non è stato effettuato viene erogato sottoforma di voucher**.

**D.2 CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL BONUS VISTA?**

**R.2.** Il "bonus vista" è **riconosciuto nella misura di 50,00 euro una tantum**, ai membri di **nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 annui**<sup>24</sup>, sulla spesa sostenuta o da sostenere, a partire **dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023**, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.



Il "bonus vista" **può essere richiesto una sola volta**, per **ciascun componente** del nucleo familiare con valore dell'ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui, per l'acquisto, effettuato nel triennio 2021-2023.

Per il percipiente, il valore del "bonus vista", **pari ad 50,00 euro**:

- ◆ **non costituisce** un reddito imponibile,
- ◆ **non rileva** ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.



**Resta fermo il diritto alla detrazione** dall'imposta **delle sole spese effettivamente rimaste a carico del contribuente**, computate **al netto del rimborso percepito**.

**D.3. QUALI SONO LE MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL BONUS VISTA?**

**R.3.** Dato che il Bonus vista è diventato operativo dopo due anni dalla sua istituzione, **le modalità per richiederlo** sono diverse a seconda che venga richiesto:

- ◆ come **rimborso** per **acquisti già effettuati** (dal 1° gennaio 2021 fino al giorno precedente dell'attivazione della piattaforma web), oppure
- ◆ come **voucher** per **acquisti ancora da effettuare**.


Al fine di ottenere il "bonus vista", **sia sottoforma di voucher che sottoforma di rimborso**, i richiedenti provvedono a **registrarsi sull'applicazione web (non ancora attiva)** accessibile previa autenticazione sul sito internet dedicato raggiungibile dal [sito del Ministero della Salute](#).

<sup>24</sup> ai sensi del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020)

La registrazione può avvenire **a partire dal 13 febbraio<sup>25</sup> e non oltre il 31 dicembre 2023**, data ultima anche ai fini dell'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

L'**identità del richiedente** è accertata attraverso:

- ◆ la carta di identità elettronica (**CIE**),
- ◆ il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) oppure,
- ◆ la carta nazionale dei servizi (**CNS**)



Il richiedente, nella schermata iniziale dell'applicazione web bonus vista, viene informato delle due modalità per l'accesso al beneficio e della necessità di essere in possesso di un ISEE valido.



L'**utente**, potrà procedere con la richiesta di rimborso, oppure richiedere l'emissione di un voucher del valore di 50,00 euro **per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare**, in quest'ultimo caso, il richiedente inserisce il codice fiscale di eventuali soggetti diversi dal richiedente stesso per i quali sia richiesto il beneficio (ad esempio figli minori).

Una volta inseriti questi dati, l'applicativo verifica la presenza di un ISEE valido e non > a 10.000 euro, qualora il riscontro risulti positivo<sup>26</sup>, **il richiedente potrà scegliere tra le due modalità di accesso al beneficio:**

- ◆ **emissione di un voucher** del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario;
- ◆ **rimborso** di 50,00 euro per l'acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

A questo punto vediamo la procedura da seguire a seconda della modalità scelta.

### **VOUCHER PER ACQUISTI FUTURI ENTRO IL 31.12.2023**

Qualora gli occhiali ovvero le lenti a contatto non siano ancora stati acquistati il richiedente potrà **richiedere un voucher del valore di euro 50,00**, procedendo nel seguente modo:

- ◆ deve procedere all'autenticazione e accedere all'area riservata;
- ◆ fornire i seguenti dati:
  - ✓ nome e cognome;
  - ✓ codice fiscale;
  - ✓ e-mail e/o numero di telefono a scelta del richiedente;

<sup>25</sup> A partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023.

<sup>26</sup> La società Sogei S.p.a., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la presenza di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità riferita ad un ISEE non superiore a 10.000,00 euro. A tale interrogazione l'INPS restituisce i seguenti dati: assenza/presenza di un ISEE valido: se presente, l'informazione che tale ISEE sia sottosoglia. Qualora l'ISEE sia sottosoglia sarà restituita anche la conferma di appartenenza al nucleo familiare del soggetto o dei soggetti beneficiari diversi dal richiedente; in caso di assenza di un ISEE valido, il richiedente viene informato della necessità di presentare preliminarmente una DSU e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al bonus.

- ✓ **eventuali dati del componente o dei componenti del nucleo familiare** per i quali sia richiesto il beneficio: nome; cognome; codice fiscale (particolare attenzione verrà prestata nel caso di beneficiari minorenni);
- ✓ fornire altre informazioni necessarie sottoforma di autocertificazione: presenza di un ISEE in corso di validità (e di conseguenza la sussistenza del requisito sottosoglia);
- ◆ all'esito positivo delle verifiche sulle informazioni fornite, **nell'area riservata** viene reso disponibile il **voucher in formato digitale**, ovvero il numero di buoni spettanti (in relazione ai componenti del nucleo familiare che ne abbiano diritto).

Tale **voucher** viene emesso in **formato digitale** con apposito **codice a barre/QR code** contenente le informazioni del buono stesso.



Il buono è a scalare e deve essere **utilizzato entro 30 giorni** dalla relativa generazione, decorsi i quali, il buono viene automaticamente annullato. Tuttavia, il richiedente può richiedere tramite sempre l'applicazione web, l'emissione di un nuovo buono.

Ciascun "bonus vista" può essere **utilizzato presso i fornitori** di occhiali da vista e lenti a contatto correttive **inseriti in un apposito elenco consultabile** dai richiedenti e dai beneficiari attraverso **l'applicazione web**, e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto.

Si rammenta che nei Buoni non sono trattati dati di salute ma sono semplicemente indicati:

- ◆ nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
- ◆ codice identificativo univoco;
- ◆ data di scadenza.

### **RIMBORSO PER ACQUISTI GIÀ EFFETTUATI DAL 1° GENNAIO 2021**

Qualora, invece, gli occhiali ovvero le lenti a contatto **siano già stati acquistati**, nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino al giorno precedente a quello della pubblicazione della Piattaforma del Ministero della Salute, **il bonus potrà essere ottenuto sottoforma di rimborso**. Il richiedente dovrà procedere nel seguente modo.

Il richiedente **dovrà fornire una serie di informazioni** per richiedere il rimborso, in particolare:

- ◆ partita IVA esercente (presso il quale ha effettuato l'acquisto);
- ◆ numero fattura;
- ◆ data fattura;
- ◆ importo fattura;
- ◆ importo del bene associato all'iniziativa;
- ◆ indirizzo e-mail.
- ◆ Titolare del conto corrente:
  - ✓ Nome e cognome;
  - ✓ IBAN;
  - ✓ codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso (vedi verifica dei componenti del nucleo effettuata sopra);
- ◆ allega copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.



In un'apposita sezione dell'applicazione web, **può visualizzare la richiesta di rimborso e modificarla entro i successivi 7 giorni**. A partire dall'ottavo giorno le richieste inserite verranno inviate a Consap per il pagamento<sup>27</sup>.

#### ATTENZIONE

**L'istanza di rimborso potrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla attivazione dell'applicazione web.**

#### D.4. COSA DEVONO FARE I NEGOZIANTI CHE VOGLIONO ADERIRE AL BONUS VISTA?

**R.4. Gli esercenti** che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, che intendono offrire la possibilità ai propri clienti di usufruire del Bonus vista, **devono accreditarsi** sull'applicazione web del Ministero della Salute a partire dal 29 gennaio<sup>28</sup>.

Dovranno procedere all'autenticazione tramite la suddetta applicazione web utilizzando la carta di identità elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), e indicano:

- ◆ la partita IVA,
- ◆ il codice ATECO dell'attività svolta,
- ◆ la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività (i singoli punti vendita, in caso di vendita fisica diretta),
- ◆ la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti,
- ◆ nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.

Come anticipato, i soggetti accreditati **saranno inseriti in un apposito elenco** consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web. L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettazione dei buoni.

**A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori** di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, **è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato**.

La **validazione dei buoni** avviene tramite piattaforma web secondo la seguente modalità:

- ◆ l'esercente inserisce il codice del buono,
- ◆ il proprio codice esercente,
- ◆ e l'importo da validare;

**L'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori** di occhiali da vista e lenti a contatto correttive presente nell'applicazione web.

<sup>27</sup> I dati inviati a Consap ai fini del rimborso sono: nome; cognome; codice fiscale; IBAN; importo da liquidare per ogni richiedente.

<sup>28</sup> A partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

I fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati.

**I dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema (validati)** vengono inviati giornalmente a Consap, tramite un servizio in cooperazione applicativa, **per la relativa liquidazione delle fatture.**

A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonché dei documenti contabili, **entro 60 giorni**, l'importo maturato dai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive viene liquidato.

Il saldo dell'importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2024.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Provvedimento 11378 del 13 gennaio 2023</a>	Approvati i modelli di <b>dichiarazione IVA/2023</b> concernenti l'anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2023 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
<a href="#">Provvedimento 14392 del 17 gennaio 2023</a>	Approvata la <b>Certificazione Unica "CU 2023"</b> , relativa all'anno 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
<a href="#">Provvedimento 15943 del 18 gennaio 2023</a>	Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di <b>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</b> . Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni.

---

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023</a>	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di bilancio 2023)
--	--

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate**:

- ◆ nel mese di **GENNAIO 2023**, dalla **n. 18** del 13.01.2023 alla **n. 120** del 20.01.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di Gennaio](#)
- 

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Principio 3 del 17 gennaio 2023](#)

**Gruppo IVA** – Requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo – 1. Verifica del vincolo economico con riferimento alle Holding – 2. Rapporto controllante/controllata, riscontro dei vincoli e riflessi nella determinazione del perimetro soggettivo del Gruppo.

---

[Principio 4 del 17 gennaio 2023](#)

**Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** – Momento di effettuazione dell'investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020

---

**LO SCADENZARIO DAL 20.01.2023 AL 03.02.2023**

---

Venerdì <b>20 gennaio 2023</b>	I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati devono <b>trasmettere</b> telematicamente all'Anagrafe tributaria i <b>dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente</b> , mediante invio telematico.
Mercoledì <b>25 gennaio 2023</b>	<b>Presentazione in via telematica</b> degli <b>elenchi riepilogativi</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);</li><li>◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),</li></ul> <b>relativi</b> alle operazioni effettuate nel <b>mese di dicembre 2022</b> , per i soggetti Iva con <b>obbligo mensile</b> , e relativi alle operazioni effettuate <b>nel quarto trimestre 2022</b> per i soggetti Iva con <b>obbligo trimestrale</b> .
Giovedì <b>26 gennaio 2023</b>	Ultimo giorno utile, per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali, per la <b>regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2022 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2022</b> , con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo ( <b>ravvedimento breve</b> ). Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 esclusivamente in modalità telematica, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Martedì <b>31 gennaio 2023</b>	<b>I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue"</b> devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio <b>della dichiarazione Iva OSS</b> che contiene <b>le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del quarto trimestre 2022</b> , contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il

---

regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

**È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Martedì **31 gennaio 2023**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo auto**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, **ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni**

---

**dalla data di costruzione** del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. **Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.**

Il versamento è effettuato mediante **modello F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I **soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo** in maniera virtuale devono presentare la **"dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale"** contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2022, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I **Centri di Assistenza Fiscale** (c.d. CAF) devono presentare la relazione tecnica dalla quale emerga:

- ◆ il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lett. d), art. 7 del D.M. 164/1999,
  - ◆ la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del D.lgs. n.368/2001,
  - ◆ i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza
-

fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio

- ◆ nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei CAF.

L'invio deve essere effettuato alla Direzione Regionale competente in relazione alla sede legale del CAF, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

---

Martedì **31 gennaio 2023**

**I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico**, che intendono presentare la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo**, devono inviare **l'apposito modulo** per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. [La dichiarazione di non detenzione \(Quadro A\)](#), per avere effetto per l'intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

- ◆ [applicazione web](#) disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate
- ◆ **intermediari abilitati**
- ◆ **posta elettronica certificata**, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo: [cp22.canonetv@postacertificata.rai.it](mailto:cp22.canonetv@postacertificata.rai.it), entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico

raccomandato senza busta o invio telematico)

- ◆ **forma cartacea**, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I **titolari di redditi di lavoro dipendente** e i **titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), **devono versare**, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse **dello 0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio. Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2022.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento dell'unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI**.

È possibile, infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ◆ **in un'unica soluzione annuale**, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
- ◆ in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- ◆ in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al**

**secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2022 utilizzando il [software Docte 2.0](#) oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)".

---

Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2022** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2022)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

Gli **operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle**

---

**spese sanitarie** hanno tempo fino al **31 gennaio 2023 per inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2022** (secondo semestre del 2022).

---

Martedì **31 gennaio 2023**

Scade il termine per esercitare **l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie** sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2022) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l'[apposito modello](#) anche in [versione editabile](#). La comunicazione può essere effettuata:

- ◆ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata  
[opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it)
- ◆ telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la **e-mail** o il **telefono**, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

---

Martedì **31 gennaio 2023**

**Ultimo giorno utile** per l'invio del **Modello di dichiarazione sostitutiva**, che **le imprese** (richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021) **che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19** devono inviare **all'Agenzia delle entrate** per **attestare che l'importo complessivo degli aiuti** fruiti **non supera i massimali** di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni

---

(c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale. **L'autodichiarazione** deve essere presentata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

- ◆ il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet **dell'Agenzia delle entrate**;
  - ◆ i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
-

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)